

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Commissario straordinario, Prof. Silvio Brusafferro

E

Osservatorio ambientale Valle del Mercure (di seguito Osservatorio), con sede in Castrovillari (CS) presso la sede della Comunità e Centro Servizi del Parco Nazionale del Pollino, costituita in attuazione dell'art.5 dell'Accordo di compensazione siglato presso il Ministero dello sviluppo economico il 24 ottobre 2014, legalmente rappresentato dal Presidente dell'associazione dr. Domenico Pappaterra nato a Mormanno il 4 dicembre 1958 ed ivi residente in via Turati n. 8 C.F. PPPDNC58T04F735Y

Premesso che

- con atto per notar Perrota Rep. n 747 del 14 ottobre 2016 è stata costituita l'associazione denominata "Osservatorio ambientale valle del Mercure" (di seguito Osservatorio) con sede in Castrovillari tra le Regioni Calabria e Basilicata, l'Ente Parco Nazionale del Pollino, i Comuni di: Laino Borgo, Laino Castello Mormanno, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Lauria e Papisidero, le Organizzazioni sindacali regionale CGIL_CISL _UIL di Calabria e Basilicata;
- L'Osservatorio è stato costituito in forma di associazione tra i soggetti sopra indicati in esecuzione dell'art. 5 dell'accordo di compensazione per l'esercizio della centrale del Mercure stipulato al MISE in data 14.10.2014;
- L' Osservatorio si propone di effettuare l'analisi dei dati ambientali della Centrale Enel "Mercure" con sede in Laino Borgo (CS) località Pianette, in coerenza con il sistema di monitoraggio e le funzioni della Commissione Tecnico Scientifica di cui alla prescrizione n° 9 del Decreto Autorizzativo n°13109 del 13/09/2010, richiamato e fatto proprio dal Decreto Autorizzativo n°16459 del 19/11/2012, e dal Decreto Autorizzativo n°13359 del 24/11/2015, rettificato con Decreto n° 16607 del 29/12/2015.
- l'Osservatorio è stato costituito per effettuare analisi e verifiche sugli impatti della centrale del Mercure sull'ambiente e quindi anche sulla salute delle popolazioni

- residenti nei comuni vicini all'impianto avvalendosi tecnici indipendenti di provata competenza tecnico scientifica, nelle materie oggetto delle analisi e verifiche;
- che l'osservatorio ambientale ha svolto negli anni precedenti importanti attività di studio e ricerca finalizzate a valutare l'impatto dell'impianto del Mercure sulla qualità dell'aria e sull'ambiente circostante;
 - che è interesse dell'osservatorio proseguire le attività connesse alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed in particolare attivare attività di ricerca finalizzate alla verifica degli impatti della centrale del Mercure sulla salute delle popolazioni residenti;
 - l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
 - l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
 - nell'ambito delle attività del Dipartimento Ambiente e Salute, l'ISS è impegnato nello sviluppo di ricerche nel campo della valutazione di impatto sanitario;
 - che le parti intendono porre in essere una specifica collaborazione finalizzata alla Valutazione dell'impatto sanitario della Centrale del Mercure.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

Oggetto del presente accordo è l'attività di ricerca tecnico-scientifico in collaborazione finalizzata a realizzare un percorso congiunto nell'ambito della valutazione degli impatti sulla salute inerenti la centrale Termoelettrica del Mercure alimentata a biomasse.

L'ISS e l'Osservatorio intendono collaborare, condividendo e pianificando le varie fasi delle procedure meglio specificate **nel progetto allegato sub A)** al presente atto che ne costituisce parte integrante della convenzione.

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

L'ISS e l'Osservatorio realizzeranno la suddetta collaborazione **ponendo a disposizione del progetto risorse economiche e umane** e in particolare facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale non di ruolo, si applicheranno, oltre alla normativa generale di riferimento, i regolamenti dell'ISS. Pertanto, il personale che potrà avere accesso in Istituto, sarà esclusivamente quello riconducibile alle fattispecie giuridiche ad oggi previste e disciplinate dall'Istituto stesso.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 4

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in sei (6) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata per un anno previo accordo **scritto** tra le parti.

Art. 5

Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l'ISS Dott.ssa Maria Eleonora Soggiu e per l'osservatorio il suo responsabile tecnico scientifico prof. Gianni Marsili

Art.6

Rimborso e modalità di erogazione

Per la realizzazione delle attività previste nel progetto allegato sub A) oltre alle proprie risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento stesse, l'Osservatorio corrisponderà a ISS un contributo per le spese sostenute e rendicontate dell'importo massimo di € 25.000,00, erogabile con le seguenti modalità:

1. 40%, pari ad € 10.000,00, entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo di collaborazione, a seguito di comunicazione di inizio attività e richiesta di pagamento;

2. 40%, pari ad € 10.000,00, decorsi 3 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione, previa presentazione della "*Prima Relazione*" delle attività svolte e richiesta di pagamento;
3. 20%, pari ad € 5.000,00, al termine dell'Accordo di collaborazione, previa presentazione della "*Relazione Finale delle attività svolte*" e rendicontazione complessiva delle spese sostenute con finalizzazione al programma.

ISS prende atto che il contributo di cui al presente articolo è da intendersi quale quota limite a copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; pertanto il complessivo importo potrà risultare di ammontare inferiore a quanto previsto, in ragione delle minori spese eventualmente sostenute nel periodo di riferimento.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Art. 7

Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art. 8

Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo", con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.

Art. 9

Pubblicazioni

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo **di cinque (5) anni** dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art .10

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 11

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 12

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. **In tal caso troveranno applicazione le norme del codice civile.**

Art. 13

Modifiche dell' accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 14

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di **Castrovillari**

Art. 15

Codice Unico di Progetto

L'ISS, secondo le normative vigenti, si impegna a comunicare all'Osservatorio il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto

Art. 16

Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 17

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 17 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Roma, li

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Commissario Straordinario

Prof. Silvio Brusaferrò

Per l'Osservatorio valle del Mercure

Il Presidente

Dr. Domenico Pappaterra

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.